

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
(la “Scissione”, e il presente progetto di scissione il “Progetto di
Scissione”)

DELLA SOCIETÀ DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A.
NELLA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP.

* * * * *

A norma dell’articolo 2506-*bis* del codice civile, i Consigli di Amministrazione di SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. (nel prosieguo anche “Cattolica” o la “Società Beneficiaria”), e di DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. (nel prosieguo anche “Duomo” o la Società Scindenda”) hanno redatto il seguente Progetto di Scissione.


1. Tipo, denominazione, ragione sociale e sede delle Società partecipanti alla Scissione

Società beneficiaria

- SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP., con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande, n° 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione all’Albo delle Cooperative A100378, Albo imprese di assicurazione n. 1.00012, società quotata in Borsa, segmento Blue Chip, Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto al n. 019 dell’Albo dei gruppi assicurativi;

Società scindenda

- DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale in Milano, Largo Tazio Nuvolari, n° 1, capitale sociale euro 88.784.452,12 interamente versato, diviso in numero 170.739.331 di azioni



dematerializzate del valore nominale di euro 0,52 cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00961490158, Albo imprese di assicurazione n. 1.00016, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Cattolica ed appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto al n. 019 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Il capitale sociale di Duomo è, alla data odierna, detenuto per n. 170.717.777 azioni, rappresentative del 99,99% del capitale sociale medesimo, da Cattolica e per n. 21.554 azioni (le "Azioni Minoranza Duomo"), rappresentative del rimanente 0,01% del capitale sociale, complessivamente da azionisti di minoranza di Duomo diversi da Cattolica (gli "Azionisti Minoranza Duomo").

2. Statuto della Società Beneficiaria e della Società Scindenda

Lo Statuto vigente della Società Beneficiaria, qui allegato *sub* A.1) con evidenza delle modificazioni approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 24 aprile 2010 e che dovranno essere autorizzate ai sensi del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 dall'ISVAP e quindi iscritte al Registro delle Imprese, sarà ulteriormente modificato sia per effetto dell'assegnazione di nuove azioni di Cattolica agli Azionisti Minoranza Duomo ad esito del perfezionamento dell'operazione di Scissione che per effetto della rilevazione, per quanto necessario ai sensi del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008, di un avanzo/disavanzo di Scissione; tali modifiche sono riflesse nel documento qui allegato *sub* A.2). L'efficacia del nuovo Statuto di Cattolica, una volta eseguito il deposito al Registro delle Imprese, verrà comunicata alle Autorità competenti in ossequio alle vigenti norme di legge, con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti le società con azioni quotate nei mercati



2



regolamentati.


Lo Statuto vigente della Società Scindenda, qui allegato *sub* B.1), sarà modificato per recepire la prevista modificazione relativa all'entità del capitale sociale, tenuto conto anche del fatto che, ad esito del perfezionamento della Scissione, si procederà, in via proporzionale tra tutti gli attuali soci di Duomo, all'annullamento di n. 153.665.398 azioni della Società Scindenda stessa. Tali modifiche sono riflesse nel documento qui allegato *sub* B.2).

Sono altresì fatte salve le modifiche che dovessero essere espressamente richieste dalle Autorità di Vigilanza: tali eventuali modifiche saranno rese note secondo le vigenti normative.

Tutte le modifiche sopra indicate produrranno effetti a partire dalla Data di Efficacia (come di seguito definita).

3. Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione

Gli elementi oggetto di Scissione in Cattolica afferiscono alle attività e ai rapporti di Duomo inerenti all'attività assicurativa svolta tramite intermediari, oltre ai rapporti a tutto ciò direttamente e indirettamente connessi, ivi compreso, in particolare, il portafoglio assicurativo costituito dall'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, individuati sulla base del criterio sopra indicato, nonché il trasferimento delle risorse impiegate nell'attività come sopra circoscritta, oltre alle riserve tecniche, degli investimenti e delle altre attività, passività e rapporti giuridici afferenti ("Compendio Scisso"), restando escluso il portafoglio assicurativo relativo di un'agenzia che – attese le relative peculiarità – sarà mantenuta in Duomo, il portafoglio di polizze direzionali, e il portafoglio relativo al lavoro indiretto, nonché i

Handwritten signature and the number 3.

debiti e crediti collegati a tali contratti e rapporti, le risorse impiegate in tali attività, le relative riserve tecniche, gli investimenti e le altre attività, passività e rapporti giuridici ad essi inerenti. Il prospetto del Compendio Scisso, redatto sulla base della situazione patrimoniale di Duomo al 31 dicembre 2009, è allegato *sub C*).

Restano comunque esclusi dalla Scissione: *(i)* debiti verso amministratori, sindaci e società di revisione; *(ii)* alcune attività e passività fiscali; *(iii)* alcuni rapporti, anche di lavoro, destinati a permanere nella Società Scindenda al fine di assicurarne la futura funzionalità, e correlati debiti e crediti.

4. Rapporto di cambio delle azioni

Con riferimento al rapporto di cambio tra le azioni della Società Scindenda e quelle della Società Beneficiaria (“**Rapporto di Cambio**”), come previsto ai sensi dell’articolo 6 dello statuto sociale di quest’ultima, in data 28 aprile 2007, l’assemblea straordinaria di Cattolica ha deliberato un aumento del capitale sociale (“**Aumento di Capitale**”) a titolo oneroso, da riservare in sottoscrizione a Banca Popolare di Vicenza (“**BPVI**”) e alle società da essa controllate. In particolare, si rileva che tale Aumento di Capitale è articolato in due *tranches*, la prima già eseguita e la seconda *tranche*, dell’importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 (il “**Periodo di Sottoscrizione**”) mediante emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari “ufficiali” (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del Periodo di Sottoscrizione.



Con riferimento alla seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale, si dà inoltre atto che il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita.

Il Periodo di Sottoscrizione è ricompreso tra la data di approvazione del presente Progetto di Scissione e la data ragionevolmente ipotizzabile ai fini della assunzione della decisione in merito alla Scissione da parte dei competenti organi societari delle società partecipanti all'operazione in oggetto, con conseguenti riflessi sulla determinazione del Rapporto di Cambio in dipendenza dalla effettiva sottoscrizione o meno della seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale. Alla luce di quanto precede, si pone in maniera evidente la necessità di stabilire due alternative valorizzazioni del Rapporto di Cambio a valere per le differenti ipotesi in cui, appunto, venga sottoscritta o meno la seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale nel corso del Periodo di Sottoscrizione.

4.A Ipotesi di mancata sottoscrizione da parte di BPVI della seconda tranche dell'Aumento di Capitale

Nell'ipotesi in cui, al termine del Periodo di Sottoscrizione, BPVI non abbia sottoscritto la seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale, le nuove azioni emesse dalla Società Beneficiaria per effetto della Scissione saranno attribuite agli Azionisti Minoranza Duomo in base al seguente rapporto:

per ogni numero 16 (sedici) Azioni Minoranza Duomo sarà assegnata numero 1 (una) azione ordinaria di nominali Euro 3,00 di Cattolica.

4.B Ipotesi di intervenuta sottoscrizione da parte di BPVI della seconda

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'fuz' with a large, stylized flourish above it, and a small 'A' below it.

tranche dell'Aumento di Capitale

Nell'ipotesi in cui, nel corso del Periodo di Sottoscrizione, BPVI abbia invece sottoscritto la seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale, che in base a quanto previsto dall'articolo 6 dello statuto sociale di Cattolica è previsto avvenga mediante emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al "prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*"), le nuove azioni emesse dalla Società Beneficiaria per effetto della Scissione saranno attribuite agli Azionisti di Minoranza in base al rapporto determinato in conformità a quanto segue:

$$\frac{(34,89 \times 54.087.815) + (\text{Prezzo Unitario} \times 2.341.464)}{(54.087.815 + 2.341.464)}$$


2,15

Il suddetto prezzo unitario delle azioni di Cattolica, come sarà tempestivamente reso noto dall'amministratore all'uopo delegato, si intende automaticamente recepito ed incorporato nel presente Progetto di Scissione.

5. Modalità di assegnazione delle nuove azioni della Società Beneficiaria

5.1 Salvi gli effetti di quanto infra previsto all'art. 5.2, a seguito del perfezionamento della Scissione:

(a) nell'ipotesi di mancata sottoscrizione da parte di BPVI della seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale, Cattolica procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 3.636,00


6


(tremilaseicentotrentasei/00), mediante emissione di massime n. 1.212 (milleduecentododici) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 3,00 cadauna, attribuite ai rami Danni, da assegnare agli Azionisti Minoranza Duomo secondo il Rapporto di Cambio di cui all'articolo 4.A.

- (b) nell'ipotesi invece di intervenuta sottoscrizione da parte di BPVI della seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale, Cattolica procederà all'aumento del proprio capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 3,00 cadauna, attribuite ai rami Danni, da assegnare agli Azionisti Minoranza Duomo secondo il Rapporto di Cambio di cui all'articolo 4.B.

Le azioni della Società Beneficiaria di nuova emissione ("Nuove Azioni") saranno quotate al pari delle azioni già in circolazione.

5.2 Si precisa inoltre che:

- a) in relazione ad Azionisti Minoranza Duomo che non risultino titolari del numero minimo di Azioni Minoranza Duomo necessario al fine di ottenere il concambio con 1 (una) azione della Società Beneficiaria secondo quanto indicato al precedente articolo 4, la medesima Società Beneficiaria ha manifestato irrevocabilmente il proprio impegno a trasferire in favore di ciascuno di tali Azionisti Minoranza Duomo, ove venga fatta richiesta, il numero di azioni di Duomo necessario a far sì che tali Azionisti Minoranza Duomo possano risultare assegnatari di 1 (una) azione della Società Beneficiaria;
- b) in relazione ad Azionisti Minoranza Duomo che possiedano un numero



7




di Azioni Minoranza Duomo necessario a far sì che tali Azionisti Minoranza Duomo possano risultare assegnatari di 1 (una) azione della Società Beneficiaria ma il quale non costituisce tuttavia un multiplo del numero di Azioni Minoranza Duomo necessario al fine di vedersi assegnata in concambio una azione della Società Beneficiaria, Cattolica ha manifestato irrevocabilmente il proprio impegno a trasferire in favore di ciascuno di tali soggetti, qualora ne faccia richiesta, il numero di azioni di Duomo necessario a far sì che tali Azionisti Minoranza Duomo possano risultare assegnatari di 1 (una) ulteriore azione della Società Beneficiaria ai fini di quanto previsto all'articolo 4 per la determinazione del Rapporto di Cambio;

- c) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera *b*), qualora tali Azionisti Minoranza Duomo non intendessero, invece, acquistare da Cattolica azioni di Duomo di titolarità di quest'ultima in modo da risultare assegnatari di 1 (una) ulteriore azione della Società Beneficiaria, Cattolica ha altresì manifestato irrevocabilmente il proprio impegno, in via alternativa, a consentire a tali soggetti la possibilità di trasferire a Cattolica il numero di Azioni Minoranza Duomo in esubero rispetto al multiplo immediatamente precedente al numero di Azioni Minoranza Duomo necessario ai fini del Rapporto di Cambio.

Il corrispettivo dovuto da/a Cattolica nelle ipotesi di dismissione delle azioni di Duomo per le finalità di cui al presente punto 5 sarà determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2 del Codice Civile.

Si precisa inoltre che le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate da parte dei suindicati soggetti entro e non oltre i 15 giorni successivi



all'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione in ordine alla Scissione da parte dell'assemblea straordinaria di Duomo.

5.3 Le Nuove Azioni saranno messe a disposizione dei medesimi secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate.

In ogni caso, nessun onere verrà posto direttamente a carico degli azionisti di Duomo per le operazioni di concambio.

Si segnala, inoltre, che non sono previsti conguagli in denaro.


6. Data dalla quale le Nuove Azioni partecipano agli utili

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare.


7 a). Diritto di Recesso

Si prevede che:

- nell'ambito dell'operazione di Scissione, agli Azionisti Minoranza Duomo che non abbiano espresso voto favorevole all'assunzione della delibera di approvazione della Scissione spetterà, ai sensi dell'art. 2437, primo comma, del Codice Civile, il diritto di recesso ("**Diritto di Recesso**") in relazione alle Azioni Minoranza Duomo possedute da ciascuno dei suddetti Azionisti Minoranza Duomo: (i) sia in dipendenza della modifica del tipo sociale in società cooperativa (art. 2437, primo comma, lettera b) del Codice Civile), nonché (ii) per taluni Azionisti Minoranza Duomo, in ragione del fatto che, ai sensi dell'Articolo 9 dello Statuto Sociale della Società Beneficiaria è richiesto - *inter alia* - che l'azionista possieda almeno n. 100 (cento) azioni di quest'ultima al fine di poter richiedere di essere ammesso quale socio della Società Beneficiaria e quindi esercitare i diritti sociali diversi da quelli




9



patrimoniali, con conseguente modifica dei propri diritti di voto e di partecipazione rispetto agli attuali diritti che tali Azionisti Minoranza Duomo posseggono nella Società Scindenda (art. 2437, primo comma, lettera g) del Codice Civile);

- gli Azionisti Minoranza Duomo che abbiano esercitato il Diritto di Recesso in relazione alle Azioni Minoranza Duomo da questi possedute hanno diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, il valore di liquidazione, come determinato dal Consiglio di Amministrazione di Duomo, sentito il parere del Collegio sindacale e di Reconta Ernst & Young S.p.A., soggetto incaricato della revisione contabile di Duomo, tenuto conto della consistenza patrimoniale di Duomo nonché delle prospettive reddituali di quest'ultima ("Valore di Liquidazione"). Si precisa, inoltre, che il Valore di Liquidazione dovrà considerare come già intervenuto il pagamento di un dividendo di Euro 0,28 per azione deliberato dall'assemblea di Duomo del 14 aprile 2010 e messo in pagamento il giorno 21 aprile 2010; detto Valore di Liquidazione dovrà essere diminuito per eventuali ulteriori distribuzioni di utili o riserve, anche se relative a precedenti esercizi, in ragione dell'importo effettivamente corrisposto, che dovesse intervenire in data antecedente al pagamento del Valore di Liquidazione con riferimento alle Azioni Minoranza Duomo per cui sia stato esercitato il Diritto di Recesso;

- in conformità al disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 5, del Codice Civile, gli Azionisti Minoranza Duomo hanno diritto di conoscere la determinazione del Valore di Liquidazione nei quindici giorni precedenti alla data che sarà fissata per l'assemblea di Duomo convocata per la




decisione in ordine alla Scissione;

- ai sensi dell'art. 2437-*bis* del Codice Civile, gli Azionisti Minoranza Duomo legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, fermo restando il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Scissione;

- si precisa che Cattolica si è impegnata in maniera irrevocabile ad esercitare il diritto di opzione sulla – ed a rendersi pertanto acquirente della – totalità delle Azioni Minoranza Duomo che verranno eventualmente offerte in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile, nonché il diritto di prelazione sull'intero inoptato ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma terzo, del Codice Civile.

7. b) Opzione di Vendita

Peraltro, alla luce del fatto che la Società Beneficiaria e la Società Scindenda hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2505-*bis* del Codice Civile (come richiamato dall'art. 2506-*ter*, comma 5, del Codice Civile) non provvedendo alla richiesta di redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni di cui all'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, è riconosciuto a ciascun Azionista Minoranza Duomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2505-*bis* del Codice Civile, il diritto di far acquistare, da parte di Cattolica, le proprie Azioni Minoranza Duomo, alle medesime condizioni e termini indicati al precedente articolo 7.a) per l'esercizio del Diritto di Recesso dalla Società



Scindenda, che si intendono pertanto qui integralmente richiamate.

8. Effetti della Scissione ed imputazione dell'operazione al bilancio della Società Beneficiaria

Il perfezionamento della Scissione risulta subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'ISVAP.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* del Codice Civile, decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione (la "Data di Efficacia"). Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2506-*quater* del Codice Civile, dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni


Non sussistono trattamenti riservati a particolari categorie di soci né vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

10. Vantaggi particolari degli Amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

* * * * *

Sono fatte salve variazioni, integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Scissione, così come dello statuto della Società Beneficiaria qui allegato, quali richiesti ovvero consentiti dalla normativa, anche



eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza, in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero dipendenti dalla esecuzione dell'operazione di Scissione così come strutturata ai sensi del presente Progetto di Scissione.

* * * * *

Allegati:

- A.1) Statuto sociale di Cattolica così come modificato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 24 aprile 2010, che verrà integrato con delibera consiliare da assumere nei termini e per gli effetti di cui al Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008, soggetto ad autorizzazione da parte dell'ISVAP;
- A.2) Statuto sociale di Cattolica che recepisce le modifiche conseguenti all'operazione di Scissione;
- B.1) Statuto sociale di Duomo vigente;
- B.2) Statuto sociale di Duomo che recepisce le modifiche conseguenti all'operazione di Scissione;
- C) Compendio Scisso.

Verona, 28 aprile 2010

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE




SOC. COOP.



Verona, 28 aprile 2010

DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI

S.P.A.



Allegato A.1)

Statuto sociale di Cattolica così come modificato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 24 aprile 2010, che verrà integrato con delibera consiliare da assumere nei termini e per gli effetti di cui al Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008, soggetto ad autorizzazione da parte dell'ISVAP



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO SOCIALE

Così come modificato dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2010

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo

assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) ed è prorogabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello

stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.

L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- (i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, eseguita il 5 settembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima

tranche, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Vita;

- (ii) intervenuta la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscriversi, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;
- (iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale è stato aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;

resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, e dovendo il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea - o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo



articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilitate, fallite non riabilitate o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo modalità e forme attuative stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di

ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Proviviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Proviviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili.

In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle

obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di

esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 111.555.660 ai rami Danni e per euro 50.707.785 ai rami Vita;

- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 463.076.249 ai rami Danni e per euro 291.909.571,70 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;

- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 16.191.598,48 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;

- la riserva legale è attribuita per euro 133.864.830,52 ai rami Danni e per euro 36.378.276,94 ai rami Vita;

- le altre riserve sono attribuite per euro 72.390.348,17 ai rami Danni e per euro 5.669.392,63 ai rami Vita;

- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

Oltre alla riserva legale, si possono costituire altre riserve straordinarie e/o speciali.

ARTICOLO 26

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 42, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art.42, 1° comma, lett.g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

ARTICOLO 28

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF – Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 60 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

ARTICOLO 29

Salvo quanto disposto dagli artt. 33, 58 e 59, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 30

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 60 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 31

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di un Socio.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 47 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione

o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 33

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 33 e dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 33, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 34.1, 34.2, 34.3, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 40, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 45, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari. La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 34

34.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.

34.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 34.5.

34.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di

ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

34.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d.

"Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 34.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

- (a) ogni Socio può votare solo una lista;
- (b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;
- (c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;
- (d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1.

34.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. 34.3 del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

34.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 35

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 36

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 37

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili. Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 38

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri

conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 40

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 34.3 e della lista prevista dall'art. 45 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 33, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 34, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da

BPVI, 40, 3° comma e 45, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 41

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 42

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e *budget*;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 36, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;
- g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui

all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 43

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli

Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 44

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 45

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al

cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al quinto giorno successivo e le soglie previste dall'art. 45.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 45, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà

ottenuto il maggior numero di voti.

19 In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età.

Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45.

L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza.

Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35, 2° comma del presente Statuto.

21. Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del TUF.

22. L'assemblea fissa all'atto della nomina gli emolumenti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 46

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di

Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 47

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI

CONSULTA

ARTICOLO 48

La Consulta esamina tematiche attinenti il settore assicurativo, gli ambiti di attività della Società o della sua struttura, riferendone, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 49

La Consulta è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere, da lui delegato, che la presiedono;
- b) dal Direttore Generale;
- c) da un dirigente;
- d) da tre dipendenti;
- e) da tre agenti;
- f) da sei persone, aventi esperienza amministrativa o tecnica in campo assicurativo, economico o finanziario.

I membri di cui alle lettere c), d) ed e), sono eletti a scrutinio segreto rispettivamente e separatamente dai dirigenti, dal restante personale e dagli agenti.

I membri di cui alla lettera f) sono eletti, pure a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione curare il puntuale adempimento delle formalità prescritte nei due commi precedenti.

ARTICOLO 50

I membri elettivi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Tuttavia i membri di cui alle lettere c), d) ed e), decadono automaticamente quando perdono le funzioni che avevano al momento della elezione.

Se nel corso del triennio vengono a mancare membri elettivi, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle procedure e delle formalità stabilite nell'articolo precedente.

I nuovi eletti, peraltro, durano in carica solo limitatamente al periodo non completato da coloro che essi sono chiamati a sostituire.

ARTICOLO 51

La Consulta è convocata dal suo Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

Essa deve essere convocata anche quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 52

Il Presidente nomina un dipendente, non membro della Consulta, per le funzioni di Segretario.

Di ogni riunione della Consulta è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 53

Ai membri della Consulta spetta, per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese, determinabili anche in misura fissa convenzionale, una medaglia di presenza, il cui importo è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 54

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art.45, commi 10, 11, 12

primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Probiviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 55

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 56

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 54 e 55, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 57

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 58

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 59

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 60

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lett. c) dall'Assemblea dei Soci del [23/24] aprile 2010 relativamente all' assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

ARTICOLO 61

Il 3° comma dell'art. 33 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.

Allegato A.2)

Statuto sociale di Cattolica che recepisce le modifiche conseguenti all'operazione di Scissione

A



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

STATUTO
SOCIALE

Così come modificato dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2010
e dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2010

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di

favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) ed è prorogabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.

L'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento è articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

- (i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, eseguita il 5 settembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo sono stati attribuiti ai rami Vita;
- (ii) intervenuta la integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscriversi, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;
- (iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale è stato aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;

resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, e dovendo il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della

suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea - o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilite, fallite non riabilite o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo modalità e forme attuative stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili.

In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che per due esercizi consecutivi non abbia incassato dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel

termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ad essere titolare di meno di cento azioni.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008

attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 111.555.660 ai rami Danni e per euro 50.707.785 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 463.105.957,66 ai rami Danni e per euro 227.747.971,05 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro 150.935.792,94 ai rami Danni e per euro 44.207.849,54 ai rami Vita;
- le altre riserve sono attribuite per euro 90.590.992,66 ai rami Danni e per euro 17.421.054,55 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17;
- il disavanzo di scissione è interamente attribuito ai rami Danni per Euro 106.351.389.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

Oltre alla riserva legale, si possono costituire altre riserve straordinarie e/o speciali.

ARTICOLO 26

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, per l'esercizio in corso, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, e-(ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 42, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art.42, 1° comma, lett.g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 27

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV ASSEMBLEE

ARTICOLO 28

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" ovvero "MF – Milano Finanza", nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 60 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

ARTICOLO 29

Salvo quanto disposto dagli artt. 33, 58 e 59, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 30

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 60 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 31

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di un Socio.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 47 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 33

Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 33 e dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 33, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 34.1, 34.2, 34.3, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 40, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 45, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 34

34.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.

34.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 34.5.

34.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di



seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

34.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall'art. 34.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

- (c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui vi sia, sia nel caso in cui non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare;
- (d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l'Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (e) qualora siano state presentate più liste e debba essere nominato l'Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1.

34.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. 34.3 del presente Statuto.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.

34.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 35

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 36

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, un altro Vice Presidente ed un Segretario. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori

designati da BPVI.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 37

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili. Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 38

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 39

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 40

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi

particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.

Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 34.3 e della lista prevista dall'art. 45 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 33, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 34, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 40, 3° comma e 45, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.

ARTICOLO 41

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

ARTICOLO 42

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 36, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;



f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 43

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 44

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 100 (cento) azioni della Società.

ARTICOLO 45

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.
2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.
3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.
4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.
5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.
6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.
7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.
8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente

tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al quinto giorno successivo e le soglie previste dall'art. 45.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi quattro candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e

Supplenti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 45, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età.

Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45.

L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza.

Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 45.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35, 2° comma del presente Statuto.

21. Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del TUF.

22. L'assemblea fissa all'atto della nomina gli emolumenti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 46

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal

Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 47

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale.
Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

TITOLO VI CONSULTA

ARTICOLO 48

La Consulta esamina tematiche attinenti il settore assicurativo, gli ambiti di attività della Società o della sua struttura, riferendone, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 49

La Consulta è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere, da lui delegato, che la presiedono;
- b) dal Direttore Generale;
- c) da un dirigente;
- d) da tre dipendenti;
- e) da tre agenti;
- f) da sei persone, aventi esperienza amministrativa o tecnica in campo assicurativo, economico o finanziario.

I membri di cui alle lettere c), d) ed e), sono eletti a scrutinio segreto rispettivamente e separatamente dai dirigenti, dal restante personale e dagli agenti.

I membri di cui alla lettera f) sono eletti, pure a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione curare il puntuale adempimento delle formalità prescritte nei due commi precedenti.

ARTICOLO 50

I membri elettivi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Tuttavia i membri di cui alle lettere c), d) ed e), decadono automaticamente quando perdono le funzioni che avevano al momento della elezione.

Se nel corso del triennio vengono a mancare membri elettivi, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle procedure e delle formalità stabilite nell'articolo precedente.

I nuovi eletti, peraltro, durano in carica solo limitatamente al periodo non completato da coloro che essi sono chiamati a sostituire.

ARTICOLO 51

La Consulta è convocata dal suo Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

Essa deve essere convocata anche quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 52

Il Presidente nomina un dipendente, non membro della Consulta, per le funzioni di Segretario.

Di ogni riunione della Consulta è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 53

Ai membri della Consulta spetta, per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese, determinabili anche in misura fissa convenzionale, una medaglia di presenza, il cui importo è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 54

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art.45, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che

debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento. La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 55

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 56

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 54 e 55, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 57

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 58

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 59

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 60

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Le modifiche introdotte all'art.20, comma 1 lett. c) dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2010 relativamente all'assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.

ARTICOLO 61

Il 3° comma dell'art. 33 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.



Allegato B.1)
Statuto sociale di Duomo vigente

Allegato "A" del n. 22.579/6422 di rep.



STATUTO SOCIALE

Sommario

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO –	
ORGANIZZAZIONE.....	61
Art.1 – Denominazione	61
Art.2 – Sede.....	61
Art.3 – Durata	61
Art.4 – Oggetto.....	62
Art.5 – Organizzazione	64
TITOLO II: CAPITALE.....	64
Art.6 – Capitale sociale.....	64
Art.7 – Azioni	66
Art.8 – Cessione delle azioni.....	67
Art.9 – Recesso	67
TITOLO III: ASSEMBLEE.....	68
Art.10 – Effetti delle deliberazioni assembleari	68
Art.11 – Competenze	68
Art.12 – Convocazioni	69
Art.13 – Quorum costitutivi e deliberativi	70
Art.14 – Intervento in Assemblea.....	70
Art.15 – Presidenza dell’Assemblea	72
TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE.....	73

Art.16 – Nomina del Consiglio di Amministrazione.....	73
Art.17 – Organi del Consiglio di Amministrazione	75
Art.18 – Organi delegati dal Consiglio di Amministrazione.....	75
Art.19 – Rappresentanza della Società.....	76
Art.20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	77
Art.21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.....	79
Art.22 – Informativa al Collegio Sindacale.....	81
Art.23 – Direttore Generale.....	81
TITOLO V: CONTROLLO SOCIALE	82
Art.24 – Controllo contabile.....	82
Art.25 – Collegio Sindacale - Composizione e nomina	83
Art.26 – Collegio Sindacale - Riunioni.....	84
TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI	85
Art.27 – Esercizio sociale.....	85
Art.28 – Riserve	85
Art.29 – Utile di esercizio e dividendi	85
TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	86
Art.30 – Cause di scioglimento	86
Art.31 – Liquidazione	86
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI.....	87
Art.32 – Rinvio alle norme di legge	87

TITOLO I:

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – ORGANIZZAZIONE

Art.1 – Denominazione

1. È costituita una Società per Azioni denominata “DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI Società per Azioni”, brevemente denominata anche “DUOMO UNI ONE S.p.A.”.

Art.2 – Sede

1. La sede della Società è in Milano.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio nazionale.
3. La Società opera, anche tramite le proprie sedi secondarie, agenzie o rappresentanze, in Italia e all’estero, che potranno essere istituite e soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.3 – Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione

dell'Assemblea dei Soci.

Art.4 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, in tutti i rami previsti all'art. 2, 3° comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209:

1. Infortuni;
2. Malattia;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari);
4. Corpi di veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed ogni altro bene);
8. Incendio ed elementi naturali;
9. Altri danni ai beni;
10. R.C. autoveicoli terrestri;
11. R.C. aeromobili;
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
13. R.C. Generale;
14. Credito;
15. Cauzione;

16. Perdite pecuniarie di vario genere;
 17. Tutela legale;
 18. Assistenza.
2. Nell'ambito dei rami sopra indicati e nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, compete al Consiglio di Amministrazione l'individuazione dei settori di attività effettiva.
 3. La Società inoltre potrà, nel rispetto della normativa per l'esercizio delle assicurazioni private, assumere, ma non ai fini del collocamento, partecipazioni in altre società o enti collettivi, fermo restando che partecipazioni di controllo potranno essere assunte solo in società o enti collettivi che svolgono attività assicurativa o altre attività comunque connesse con quella assicurativa, ovvero strumentali o accessorie all'esercizio dell'attività principale.
 4. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
 5. La suddetta attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 1/9/1993 n. 385.
 6. La Società potrà inoltre compiere in genere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, connesse, strumentali o ausiliarie all'esercizio, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art.5 – Organizzazione

1. Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede la presenza di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
2. La Società sarà condotta con i sistemi di amministrazione e controllo previsti Codice Civile dalla Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del Codice Civile, paragrafi nn. 2, 3 e 4.
3. Ai fini di quanto previsto dagli artt.2497 e ss. del Codice Civile, la Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.
4. La società fa parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II: CAPITALE

Art.6 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 88.784.452,12 (ottantottomilioni settecentoottantaquattromila quattrocentocinquantadue virgola dodici), diviso in n. 170.739.331 (centosettantamilioni settecentotrentanovemila trecentotrentuno) azioni da euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.
2. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, le azioni di nuova emissione non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e dovranno essere offerte in opzione ai Soci, in conformità all'art. 2441 Codice Civile, salvo le diverse previsioni di cui ai commi quarto e seguenti del medesimo articolo. Possono essere deliberati aumenti gratuiti del capitale nel rispetto dell'art. 2442 del Codice Civile.
3. I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti, anche non proporzionali, senza diritto alla restituzione delle somme versate fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale o a fondo perduto – quali esemplificativamente quelli a copertura perdite –, in conto aumento di capitale o in conto futuri aumenti di capitale. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo che non risulti diversamente dalle deliberazioni che ne hanno previsto il versamento.
4. La Società potrà inoltre acquisire finanziamenti dai Soci, anche non proporzionali, con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito sia a titolo

oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.7 – Azioni

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.
3. Le azioni sono assoggettate alla normativa speciale prevista per gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati e relative disposizioni attuative.
4. Il possesso e l'iscrizione delle azioni nel libro dei soci costituiscono atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee.
5. Nel rispetto dell'art. 2348 Codice Civile e nei limiti previsti nell'art. 2351 Codice Civile, sussistendo ogni altra condizione di legge e regolamentare, potranno essere emesse azioni privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. I titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365 Codice Civile.
6. Ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Codice Civile e nei limiti in essi previsti, la Società potrà inoltre emettere obbligazioni, con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà inoltre emettere, ai sensi dell'art. 2420 bis Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni.

7. L'Assemblea straordinaria dei Soci potrà delegare agli amministratori, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2443 e 2420 *ter* Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ovvero, sempre in una o più volte, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Art.8 – Cessione delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili, sia verso Soci sia verso terzi, con girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, ovvero con le modalità previste dall'art. 2022 Codice Civile.

Art.9 – Recesso

1. Il recesso è consentito nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Non è consentito il recesso ai Soci assenti, astenuti o dissenzienti

rispetto alle deliberazioni relative a:

- i) proroga della durata della Società;
- ii) introduzione, rimozione e modificazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III: ASSEMBLEE

Art.10 – Effetti delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art.11 – Competenze

1. L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.



3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 giorni, ove sussistano particolari esigenze quali quelle previste dalla legge.

Art.12 – Convocazioni

1. L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.
2. L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 Codice Civile, ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà comunicato ai Soci, con preavviso di almeno quattordici giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede della Società, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in qualunque tempo, su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri

del Collegio Sindacale.

5. Ai sensi dell'art. 2366 quarto comma del Codice Civile, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale in carica. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativi o di controllo non presenti.

Art.13 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt. 2368 e 2369 Codice Civile.

Art.14 – Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. I Soci che intendono partecipare all'Assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare, debbono esibire, all'atto dell'Assemblea, la certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono stati

depositati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e della Delibera Consob del 23 dicembre 1998 n.11768.

3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche presso luoghi contigui e/o lontani, audio o video collegati tramite idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento tra i Soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve inoltre essere consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

6. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente.

Art.15 – Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece e nell'ordine, da uno dei Vice-Presidenti o da uno degli Amministratori Delegati espressamente designato dall'Assemblea, oppure, in mancanza delle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea nomina, su proposta del presidente, un segretario, anche non socio, e, occorrendo, due scrutatori scelti tra i Soci intervenuti o fra i sindaci.
3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
4. Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento stabilendo altresì le modalità delle votazioni, che dovranno comunque aver luogo in modo palese, e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto

secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti normative e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art.16 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina il numero.
2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel silenzio circa la durata in carica, la nomina si intende effettuata per tre esercizi.
3. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, eccezion fatta per gli

incarichi ricoperti nelle società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società nonché in società legate da rapporti di collegamento.

4. L'Assemblea delibera il compenso complessivo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tale compenso, che resterà invariato sino a diversa disposizione assembleare, sarà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso nel rispetto di quanto stabilito nel seguente comma.
5. In caso di conferimento ad alcuni amministratori di particolari cariche, sono fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 2389, 3° comma, del Codice Civile.
6. Agli Amministratori spetta, oltre ai compensi determinati ai sensi dei commi precedenti e al rimborso delle spese – anche predeterminabili dal Consiglio in misura fissa convenzionale – una medaglia di presenza il cui importo sarà determinato dall'Assemblea, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e per ogni altro particolare incarico ad essi affidato.
7. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sostituzione dei membri dimissionari o mancanti nei modi prescritti dall'art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto



rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Art.17 – Organi del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, elegge tra i propri membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e comunque nel caso venga meno la persona designata dall'Assemblea, il Presidente e, occorrendo, uno o più Vice-Presidenti.
2. A tal fine, qualora l'Assemblea non avesse provveduto alla nomina e in ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, o della cessazione dalla carica, su convocazione nell'ordine, del Vice-Presidente più anziano per età ovvero, in mancanza, del Consigliere più anziano per età ovvero del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Salva diversa deliberazione, il Presidente e i Vice-Presidenti resteranno in carica sino al termine del loro mandato quali consiglieri.
4. Il Consiglio nomina un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art.18 – Organi delegati dal Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:
 - 1) istituire un Comitato Esecutivo;

- 2) nominare uno o più Amministratori Delegati;
- delegando agli stessi gli opportuni poteri e determinando altresì i limiti della delega nonché le eventuali modalità di esercizio. Il Consiglio può peraltro impartire in qualsiasi momento direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
2. Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in forma scritta e/o orale, in occasione delle sedute del Consiglio stesso e comunque almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
3. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dai Vice-Presidenti e dagli Amministratori Delegati, ove designati, nonché dagli altri membri indicati dal Consiglio di Amministrazione. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
4. Al comitato esecutivo si applicano le disposizioni di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art.19 – Rappresentanza della Società

1. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in

giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente ed agli Amministratori Delegati nell'ambito delle deleghe. In caso di più Vice-Presidenti la rappresentanza spetterà al più anziano per età.

2. Agli stessi compete altresì la facoltà di promuovere in autonomia decisionale ed operativa, anche tramite propri mandatari, azioni penali in nome della Società, mediante presentazione di atti di querela, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione.
3. Essi, anche su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare e revocare procuratori e mandatari "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti, conferendo a detti procuratori e mandatari anche l'uso della firma sociale.
4. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con pari facoltà disgiunte, dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art.20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la competenza della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa ed è investito dei

più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei Soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge ed a quelle previste in altre parti del presente Statuto, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabili, le decisioni concernenti:

- a) i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b) la nomina del Direttore Generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina degli altri Dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico;
- c) le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento a quelle con parti correlate;
- d) l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, la costituzione, modificazione, estinzione di diritti reali di godimento o garanzia;
- e) l'acquisto e la cessione di partecipazioni per finalità diverse dalla negoziazione;
- f) la nomina di rappresentanti esteri indicandone i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei rispettivi Stati;
- g) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, salvo quanto sopra indicato

all'articolo 19.

3. Competono inoltre al Consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* e la scissione nei casi previsti dall'art. 2506-*ter* del Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art.21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente più anziano per età lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, si terranno presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può altresì essere effettuata, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito, anche in

mancanza delle suddette formalità, con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Nell'ambito delle competenze attribuite, per la validità delle sedute non è necessaria la preventiva fissazione dell'ordine del giorno.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, o in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice-Presidente più anziano per età o dal Consigliere più anziano per età presente.
4. Compete al presidente della riunione coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri e sindaci.
5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera a norma di quanto dispone l'art. 2388 Codice Civile; tuttavia, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente alla seduta.



7. Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, saranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Art.22 – Informativa al Collegio Sindacale

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite gli Amministratori Delegati eventualmente designati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in cui sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso ovvero influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione, in forma scritta od orale, viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e/o di quelle del Comitato Esecutivo, ove presente, e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.23 – Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche non dipendente.
2. In tal caso e salvo diversa deliberazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove presente, del Comitato Esecutivo, nonché l'ordinaria amministrazione della Società, sono affidate al Direttore Generale.
3. Conseguentemente, per gli atti di cui sopra, la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla, in forma singola od abbinata, a Dirigenti od Impiegati, tutti designati dal Consiglio di Amministrazione. Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente. I Dirigenti e gli Impiegati potranno essere scelti anche nell'ambito della Capogruppo o delle altre società dalla stessa controllate.
4. Il Direttore Generale può essere chiamato ad assistere alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, nonché alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie oggetto di trattazione.

TITOLO V: CONTROLLO SOCIALE

Art.24 – Controllo contabile

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto da CONSOB ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. 58/1998.
2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito, ai sensi di legge, dall'Assemblea ordinaria dei Soci la quale ne determinerà il corrispettivo per tutta la durata del mandato; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
3. L'attività svolta è documentata in un apposito libro tenuto, a cura della società di revisione, presso la sede della Società.
4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti i compiti di verifica ed i poteri di segnalazione stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Art.25 – Collegio Sindacale - Composizione e nomina

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi, e designando altresì tra essi il Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea provvede inoltre a designare due Sindaci Supplenti .
2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio

coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque compagnie di assicurazione, esclusi gli incarichi ricoperti nelle società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società.

4. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.26 – Collegio Sindacale - Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti .
2. Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.



TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art.27 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali per le società di assicurazione.

Art.28 – Riserve

1. Oltre alla riserva legale si possono costituire altre riserve straordinarie e speciali.

Art.29 – Utile di esercizio e dividendi

1. La distribuzione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% da destinare a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, è deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2433 del Codice Civile.
2. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, la Società potrà deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.

3. L'Assemblea dei Soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art.30 – Cause di scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del Codice Civile e per ogni altra causa prevista dalle norme di legge ad essa applicabili in relazione al suo settore di attività.

Art.31 – Liquidazione

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

2. La nomina dei liquidatori comporta la cessazione dalla carica degli amministratori.
3. Eseguita la liquidazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra i Soci, in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 – Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono richiamate le norme di legge.

F.to Ermanno Rho

F.to Renata Mariella notaio

Allegato B.2)

*Statuto sociale di Duomo che recepisce le modifiche conseguenti
all'operazione di Scissione*



Allegato "A" del n. 22.579/6422 di rep.



STATUTO SOCIALE

Sommario

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO –	
ORGANIZZAZIONE.....	61
Art.1 – Denominazione	61
Art.2 – Sede.....	61
Art.3 – Durata	61
Art.4 – Oggetto.....	62
Art.5 – Organizzazione	64
TITOLO II: CAPITALE	64
Art.6 – Capitale sociale	64
Art.7 – Azioni	66
Art.8 – Cessione delle azioni.....	67
Art.9 – Recesso	67
TITOLO III: ASSEMBLEE.....	68
Art.10 – Effetti delle deliberazioni assembleari.....	68
Art.11 – Competenze	68
Art.12 – Convocazioni	69
Art.13 – Quorum costitutivi e deliberativi	70
Art.14 – Intervento in Assemblea.....	70
Art.15 – Presidenza dell’Assemblea	72
TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE.....	73

Art.16 – Nomina del Consiglio di Amministrazione.....	73
Art.17 – Organi del Consiglio di Amministrazione	75
Art.18 – Organi delegati dal Consiglio di Amministrazione.....	75
Art.19 – Rappresentanza della Società.....	76
Art.20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	77
Art.21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.....	79
Art.22 – Informativa al Collegio Sindacale.....	81
Art.23 – Direttore Generale.....	81
TITOLO V: CONTROLLO SOCIALE	82
Art.24 – Controllo contabile.....	82
Art.25 – Collegio Sindacale - Composizione e nomina	83
Art.26 – Collegio Sindacale - Riunioni	84
TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI	85
Art.27 – Esercizio sociale.....	85
Art.28 – Riserve	85
Art.29 – Utile di esercizio e dividendi	85
TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	86
Art.30 – Cause di scioglimento	86
Art.31 – Liquidazione	86
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI.....	87
Art.32 – Rinvio alle norme di legge	87

TITOLO I:

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – ORGANIZZAZIONE

Art.1 – Denominazione

1. È costituita una Società per Azioni denominata “DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI Società per Azioni”, brevemente denominata anche “DUOMO UNI ONE S.p.A.”.

Art.2 – Sede

1. La sede della Società è in Milano.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio nazionale.
3. La Società opera, anche tramite le proprie sedi secondarie, agenzie o rappresentanze, in Italia e all’estero, che potranno essere istituite e soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.3 – Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata in seguito a deliberazione

dell'Assemblea dei Soci.

Art.4 – Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, in tutti i rami previsti all'art. 2, 3° comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209:

1. Infortuni;
2. Malattia;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari);
4. Corpi di veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed ogni altro bene);
8. Incendio ed elementi naturali;
9. Altri danni ai beni;
10. R.C. autoveicoli terrestri;
11. R.C. aeromobili;
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
13. R.C. Generale;
14. Credito;
15. Cauzione;

16. Perdite pecuniarie di vario genere;
 17. Tutela legale;
 18. Assistenza.
2. Nell'ambito dei rami sopra indicati e nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, compete al Consiglio di Amministrazione l'individuazione dei settori di attività effettiva.
 3. La Società inoltre potrà, nel rispetto della normativa per l'esercizio delle assicurazioni private, assumere, ma non ai fini del collocamento, partecipazioni in altre società o enti collettivi, fermo restando che partecipazioni di controllo potranno essere assunte solo in società o enti collettivi che svolgono attività assicurativa o altre attività comunque connesse con quella assicurativa, ovvero strumentali o accessorie all'esercizio dell'attività principale.
 4. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
 5. La suddetta attività di assunzione di partecipazioni non potrà essere svolta nei confronti del pubblico, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 1/9/1993 n. 385.
 6. La Società potrà inoltre compiere in genere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, connesse, strumentali o ausiliarie all'esercizio, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art.5 – Organizzazione

1. Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede la presenza di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
2. La Società sarà condotta con i sistemi di amministrazione e controllo previsti Codice Civile dalla Sezione VI bis, Capo V, Titolo V del Libro V del Codice Civile, paragrafi nn. 2, 3 e 4.
3. Ai fini di quanto previsto dagli artt.2497 e ss. del Codice Civile, la Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.
4. La società fa parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO II: CAPITALE

Art.6 – Capitale sociale



1. Il capitale sociale è di euro [](), diviso in n. []() azioni da euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.
2. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2438 del Codice Civile, le azioni di nuova emissione non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e dovranno essere offerte in opzione ai Soci, in conformità all'art. 2441 Codice Civile, salvo le diverse previsioni di cui ai commi quarto e seguenti del medesimo articolo. Possono essere deliberati aumenti gratuiti del capitale nel rispetto dell'art. 2442 del Codice Civile.
3. I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti, anche non proporzionali, senza diritto alla restituzione delle somme versate fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale o a fondo perduto – quali esemplificativamente quelli a copertura perdite –, in conto aumento di capitale o in conto futuri aumenti di capitale. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo che non risulti diversamente dalle deliberazioni che ne hanno previsto il versamento.
4. La Società potrà inoltre acquisire finanziamenti dai Soci, anche non proporzionali, con obbligo di rimborso, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nei casi e nei limiti consentiti dalle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.7 – Azioni

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti.
3. Le azioni sono assoggettate alla normativa speciale prevista per gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati e relative disposizioni attuative.
4. Il possesso e l'iscrizione delle azioni nel libro dei soci costituiscono atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee.
5. Nel rispetto dell'art. 2348 Codice Civile e nei limiti previsti nell'art. 2351 Codice Civile, sussistendo ogni altra condizione di legge e regolamentare, potranno essere emesse azioni privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. I titolari di azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365 Codice Civile.
6. Ai sensi degli artt. 2410 e seguenti Codice Civile e nei limiti in essi previsti, la Società potrà inoltre emettere obbligazioni, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, potrà inoltre emettere, ai sensi dell'art. 2420 bis Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni.



7. L'Assemblea straordinaria dei Soci potrà delegare agli amministratori, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 2443 e 2420 *ter* Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, ovvero, sempre in una o più volte, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Art.8 – Cessione delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili, sia verso Soci sia verso terzi, con girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, ovvero con le modalità previste dall'art. 2022 Codice Civile.

Art.9 – Recesso

3. Il recesso è consentito nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
4. Non è consentito il recesso ai Soci assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni relative a:
 - i) proroga della durata della Società;
 - ii) introduzione, rimozione e modificazione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III: ASSEMBLEE

Art.10 – Effetti delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art.11 – Competenze

1. L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 Codice Civile e sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero entro 180 giorni, ove sussistano particolari esigenze quali quelle previste dalla legge.

Art.12 – Convocazioni



1. L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno fissato per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.
2. L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'art. 2366 Codice Civile, ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà comunicato ai Soci, con preavviso di almeno quattordici giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (facsimile o posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. L'Assemblea potrà essere convocata sia presso la sede della Società, sia in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in qualunque tempo, su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale.
5. Ai sensi dell'art. 2366 quarto comma del Codice Civile, in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale in carica. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva

comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativi o di controllo non presenti.

Art.13 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt. 2368 e 2369 Codice Civile.

Art.14 – Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. I Soci che intendono partecipare all'Assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare, debbono esibire, all'atto dell'Assemblea, la certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono stati depositati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e della Delibera Consob del 23 dicembre 1998 n.11768.
3. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di



svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche presso luoghi contigui e/o lontani, audio o video collegati tramite idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento tra i Soci. In particolare, è necessario che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Deve inoltre essere consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.
6. I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente.

Art.15 – Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece e nell'ordine, da uno dei Vice-Presidenti o da uno degli Amministratori Delegati espressamente designato dall'Assemblea, oppure, in mancanza delle persone sopra nominate, da persona eletta dall'Assemblea stessa con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea nomina, su proposta del presidente, un segretario, anche non socio, e, occorrendo, due scrutatori scelti tra i Soci intervenuti o fra i sindaci.
3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
4. Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento stabilendo altresì le modalità delle votazioni, che dovranno comunque aver luogo in modo palese, e ne accerta i risultati. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti normative e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci pertinenti all'ordine del giorno.



TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art.16 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina il numero.
2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel silenzio circa la durata in carica, la nomina si intende effettuata per tre esercizi.
3. Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, eccezion fatta per gli incarichi ricoperti nelle società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società nonché in società legate da rapporti di collegamento.
4. L'Assemblea delibera il compenso complessivo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tale compenso, che resterà invariato sino a diversa disposizione assembleare,

sarà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso nel rispetto di quanto stabilito nel seguente comma.

5. In caso di conferimento ad alcuni amministratori di particolari cariche, sono fatte salve le attribuzioni di cui all'art. 2389, 3° comma, del Codice Civile.
6. Agli Amministratori spetta, oltre ai compensi determinati ai sensi dei commi precedenti e al rimborso delle spese – anche predeterminabili dal Consiglio in misura fissa convenzionale – una medaglia di presenza il cui importo sarà determinato dall'Assemblea, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e per ogni altro particolare incarico ad essi affidato.
7. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente alla sostituzione dei membri dimissionari o mancanti nei modi prescritti dall'art. 2386 del Codice Civile. Gli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Art.17 – Organi del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, elegge tra i propri



membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e comunque nel caso venga meno la persona designata dall'Assemblea, il Presidente e, occorrendo, uno o più Vice-Presidenti.

2. A tal fine, qualora l'Assemblea non avesse provveduto alla nomina e in ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio si riunirà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea, o della cessazione dalla carica, su convocazione nell'ordine, del Vice-Presidente più anziano per età ovvero, in mancanza, del Consigliere più anziano per età ovvero del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Salva diversa deliberazione, il Presidente e i Vice-Presidenti resteranno in carica sino al termine del loro mandato quali consiglieri.
4. Il Consiglio nomina un Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art.18 – Organi delegati dal Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:
 - 1) istituire un Comitato Esecutivo;
 - 2) nominare uno o più Amministratori Delegati;delegando agli stessi gli opportuni poteri e determinando altresì i limiti della delega nonché le eventuali modalità di esercizio. Il Consiglio può peraltro impartire in qualsiasi momento direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
2. Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono al Consiglio di

Amministrazione e al Collegio Sindacale, in forma scritta e/o orale, in occasione delle sedute del Consiglio stesso e comunque almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

3. Ove nominato, il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dai Vice-Presidenti e dagli Amministratori Delegati, ove designati, nonché dagli altri membri indicati dal Consiglio di Amministrazione. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
4. Al comitato esecutivo si applicano le disposizioni di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art.19 – Rappresentanza della Società

1. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente ed agli Amministratori Delegati nell'ambito delle deleghe. In caso di più Vice-Presidenti la rappresentanza spetterà al più anziano per età.
2. Agli stessi compete altresì la facoltà di promuovere in autonomia decisionale ed operativa, anche tramite propri mandatari, azioni penali in

nome della Società, mediante presentazione di atti di querela, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione.

3. Essi, anche su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno nominare e revocare procuratori e mandatari "*ad negotia*" per determinati atti o categorie di atti, conferendo a detti procuratori e mandatari anche l'uso della firma sociale.
4. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con pari facoltà disgiunte, dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art.20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la competenza della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei Soci.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge ed a quelle previste in altre parti del presente Statuto, sono riservate alla

competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabili, le decisioni concernenti:

- a) i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b) la nomina del Direttore Generale, la determinazione dei suoi poteri e del relativo trattamento economico, nonché la nomina degli altri Dirigenti e la determinazione del loro trattamento economico;
- c) le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento a quelle con parti correlate;
- d) l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, la costituzione, modificazione, estinzione di diritti reali di godimento o garanzia;
- e) l'acquisto e la cessione di partecipazioni per finalità diverse dalla negoziazione;
- f) la nomina di rappresentanti esteri indicandone i poteri e le funzioni, il tutto nel rispetto della legge e dei regolamenti dei rispettivi Stati;
- g) le deliberazioni riguardanti gli atti giudiziari attivi e passivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, salvo quanto sopra indicato all'articolo 19.

3. Competono inoltre al Consiglio le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* e la scissione nei casi previsti dall'art. 2506-*ter* del Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art.21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente più anziano per età lo riterranno opportuno nell'interesse della Società, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, si terranno presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può altresì essere effettuata, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata con preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. Nell'ambito delle competenze attribuite, per la validità delle sedute non è necessaria la preventiva fissazione dell'ordine del giorno.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso, o in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice-Presidente più anziano per età o dal Consigliere più

- anziano per età presente.
4. Compete al presidente della riunione coordinare i lavori del Consiglio e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri e sindaci.
 5. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
 6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce e delibera a norma di quanto dispone l'art. 2388 Codice Civile; tuttavia, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente alla seduta.
 7. Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, saranno sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di Segretario.

Art.22 – Informativa al Collegio Sindacale



1. Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite gli Amministratori Delegati eventualmente designati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in cui sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso ovvero influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione, in forma scritta od orale, viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e/o di quelle del Comitato Esecutivo, ove presente, e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.23 – Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche non dipendente.
2. In tal caso e salvo diversa deliberazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove presente, del Comitato Esecutivo, nonché l'ordinaria amministrazione della Società, sono affidate al Direttore Generale.
3. Conseguentemente, per gli atti di cui sopra, la firma sociale spetta al

Direttore Generale, il quale può delegarla, in forma singola od abbinata, a Dirigenti od Impiegati, tutti designati dal Consiglio di Amministrazione. Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente. I Dirigenti e gli Impiegati potranno essere scelti anche nell'ambito della Capogruppo o delle altre società dalla stessa controllate.

4. Il Direttore Generale può essere chiamato ad assistere alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, nonché alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ed essere sentito, su richiesta di chi presiede la seduta, sulle materie oggetto di trattazione.

TITOLO V: CONTROLLO SOCIALE

Art.24 – Controllo contabile

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta all'albo tenuto da CONSOB ai sensi dell'art. 161 del d.lgs. 58/1998.
2. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito, ai sensi di legge, dall'Assemblea ordinaria dei Soci la quale ne determinerà il corrispettivo per tutta la durata del mandato; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del



bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

3. L'attività svolta è documentata in un apposito libro tenuto, a cura della società di revisione, presso la sede della Società.
4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti i compiti di verifica ed i poteri di segnalazione stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Art.25 – Collegio Sindacale - Composizione e nomina

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi, e designando altresì tra essi il Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea provvede inoltre a designare due Sindaci Supplenti .
2. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di cinque compagnie di assicurazione, esclusi gli incarichi ricoperti nelle società controllanti, anche in forma congiunta, loro controllate e controllate dalla Società.
4. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio,

anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.26 – Collegio Sindacale - Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti .
2. Le riunioni del Collegio possono anche essere tenute in audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art.27 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali

per le società di assicurazione.

Art.28 – Riserve

1. Oltre alla riserva legale si possono costituire altre riserve straordinarie e speciali.

Art.29 – Utile di esercizio e dividendi

1. La distribuzione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% da destinare a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, è deliberata dall'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2433 del Codice Civile.
2. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, la Società potrà deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.
3. L'Assemblea dei Soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.
4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art.30 – Cause di scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause indicate all'art. 2484 del Codice Civile e per ogni altra causa prevista dalle norme di legge ad essa applicabili in relazione al suo settore di attività.

Art.31 – Liquidazione

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.
2. La nomina dei liquidatori comporta la cessazione dalla carica degli amministratori.
3. Eseguita la liquidazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra i Soci, in proporzione alle azioni possedute.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 – Rinvio alle norme di legge



1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, sono richiamate le norme di legge.

F.to Ermanno Rho

F.to Renata Mariella notaio

Allegato C)
Compendio Scisso

Scissione parziale di DUOMO in Cattolica

		DUOMO 31.12.2009	Attività / passività oggetto di scissione parziale in Cattolica	DUOMO 31.12.2009: post scissione parziale in Cattolica
		A	B	C = (A-B)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO di cui capitale richiamato	1 2	0 0		0 0
B. ATTIVI IMMATERIALI				
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare				0
a) rami vita	3	0		0
b) rami danni	4	0		0
	5	0	0	0
2. Altre spese di acquisizione	6	0		0
3. Costi di impianto e di ampliamento	7	0		0
4. Avviamento	8	4.752.935	(4.752.935)	0
5. Altri costi pluriennali	9	1.144.523	(1.144.523)	0
	10	5.897.458	(5.897.458)	0
C. INVESTIMENTI				
I. Terreni e fabbricati				
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa	11	0		0
2. Immobili ad uso di terzi	12	0		0
3. Altri immobili	13	0		0
4. Altri diritti reali	14	0		0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	15	0		0
	16	0	0	0
II. Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate				
1. Azioni e quote di imprese:				
a) Controllanti	17	0		0
b) Controllate	18	25.070.810	(25.070.810)	0
c) Consociate	19	2.231.957	(2.230.608)	1.049
d) Collegate	20	896.700	(896.700)	0
e) Altre	21	116.461	(116.461)	(0)
	22	28.315.928	(28.314.879)	1.049
2. Obbligazioni emesse da imprese:				
a) Controllanti	23	0		0
b) Controllate	24	0		0
c) Consociate	25	0		0
d) Collegate	26	0		0
e) Altre	27	0		0
	28	0	0	0
3. Finanziamenti ad imprese:				
a) Controllanti	29	0		0
b) Controllate	30	0		0
c) Consociate	31	0		0
d) Collegate	32	0		0
e) Altre	33	0		0
	34	0	0	0
	35	28.315.928	(28.314.879)	1.049
C. INVESTIMENTI (segue)				
III. Altri investimenti finanziari				
1. Azioni e quote				
a) Azioni quotate	36	28.475.214	(28.475.214)	0
b) Azioni non quotate	37	0		0
c) Quote	38	0		0
	39	28.475.214	(28.475.214)	0
2. Quote di fondi comuni di investimento	40	11.023.614	(11.023.614)	0
3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso				
a) Quotati	41	812.052.833	(795.957.233)	16.095.599
b) Non quotati	42	278.754	(278.754)	0
c) Obbligazioni convertibili	43	0		0
	44	812.331.587	(796.235.987)	16.095.599
4. Finanziamenti				
a) prestiti con garanzia reale	45	0		0
b) prestiti su polizze	46	0		0
c) altri prestiti	47	215.523	(215.523)	(0)
	48	215.523	(215.523)	(0)
5. Quote in investimenti comuni	49	0		0
6. Depositi presso enti creditizi	50	0		0
7. Investimenti finanziari diversi	51	0		0
	52	852.045.937	(835.950.338)	16.095.599
IV. Depositi presso imprese cedenti				
	53	52.589		52.589
	54	880.414.454	(864.285.217)	16.149.237
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE				
I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato				
	55	0		0
II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione				
	56	0		0
	57	0	0	0

A

Scissione parziale di DUOMO in Cattolica

		DUOMO 31.12.2009	Attività / passività oggetto di scissione parziale in Cattolica	DUOMO 31.12.2009 post scissione parziale in Cattolica
		A	B	C = (A-B)
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI				
I. RAMI DANNI				
1. Riserva premi	58	14.713.435	(14.706.327)	7.108
2. Riserva sinistri	59	60.703.278	(60.611.988)	91.280
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	60	0	0	0
4. Altre riserve tecniche	61	0	0	0
	62	75.416.713	(75.318.328)	98.387
II. RAMI VITA				
1. Riserve matematiche	63	0	0	0
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	64	0	0	0
3. Riserva per somme da pagare	65	0	0	0
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	66	0	0	0
5. Altre riserve tecniche	67	0	0	0
6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	68	0	0	0
	69	0	0	0
	70	75.416.713	(75.318.328)	98.387
E. I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione, nei confronti di:				
1. Assicurati				
a) per premi dell'esercizio	71	28.617.295	(28.609.949)	7.347
b) per premi degli es. precedenti	72	10.192.201	(10.155.620)	36.581
	73	38.809.496	(38.765.568)	43.928
2. Intermediari di assicurazione	74	42.731.092	(42.730.970)	123
3. Compagnie conti correnti	75	13.876.840	(13.869.540)	7.100
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare	76	11.173.768	(11.162.258)	11.510
	77	106.690.896	(106.528.338)	62.660
II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:				
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione				
2. Intermediari di riassicurazione	78	19.797.734	(19.746.222)	51.512
	79	0	0	0
	80	19.797.734	(19.746.222)	51.512
III. Altri crediti				
	81	55.671.892	(55.783.448)	19.108.446
	82	182.260.622	(163.038.004)	19.222.619
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO				
I. Attivi materiali e scorte				
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno	83	2.000.953	(2.000.953)	0
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri	84	638	(638)	0
3. Impianti e attrezzature	85	71.025	(71.025)	0
4. Scorte e beni diversi	86	221.650	(221.650)	0
	87	2.294.265	(2.294.265)	0
II. Disponibilità liquide				
1. Depositi bancari e c/c postali	88	14.099.186	(9.817.700)	4.281.486
2. Assegni e consistenza di cassa	89	4.525	(4.525)	0
	90	14.103.711	(9.822.225)	4.281.486
III. Azioni o quote proprie				
IV. Altre attività				
1. Conti transitori attivi di riassicurazione	91	0	0	0
	92	0	0	0
2. Attività diverse	93	12.174.547	(12.174.547)	0
	94	12.174.547	(12.174.547)	0
	95	28.572.524	(24.291.038)	4.281.486
G. RATEI E RISCOINTI				
1. Per interessi	96	5.405.073	(5.270.217)	134.856
2. Per canoni di locazione	97	0	0	0
3. Altri ratei e risonanti	98	45.680	(45.690)	0
	99	5.450.753	(5.315.897)	134.856
TOTALE ATTIVO	100	1.178.012.524	(1.138.125.940)	39.886.585

M

Scissione parziale di DUOMO in Cattolica

	DUOMO 31.12.2009	Attività / passività oggetto di scissione parziale in Cattolica	DUOMO 31.12.2009 post scissione parziale in Cattolica
	A	B	C = (A-B)
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	101 (88.784.452)	79.906.007	(8.878.445)
II. Riserva da sovrapprezzo di emissione	102 (17.833.169)	16.049.852	(1.783.317)
III. Riserva di rivalutazione	103 0	0	0
IV. Riserva legale	104 (3.899.532)	3.509.578	(389.953)
V. Riserve statutarie	105 (446.065)	401.458	(44.606)
VI. Riserve per azioni proprie e della controllante	106 0	0	0
VII Altre riserve	107 (15.817.741)	14.235.997	(1.581.774)
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	108 (50)	45	(5)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	109 (50.792.782)	45.713.504	(5.079.278)
	110 (177.573.791)	(59.816.411)	(17.757.379)
B. PASSIVITA' SUBORDINATE	111 0		
C. RISERVE TECNICHE			
I. RAMI DANNI			
1. Riserva premi	112 (153.288.582)	152.957.677	(330.705)
2. Riserva sinistri	113 (735.659.480)	734.461.334	(1.198.126)
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	114 0	0	0
4. Altre riserve tecniche	115 (1.096.999)	1.096.802	(96)
5. Riserve di perequazione	116 (2.003.279)	2.002.542	(636)
	117 (892.048.320)	890.518.756	(1.529.564)
II. RAMI VITA			
1. Riserve matematiche	118 0		0
2. Riserve premi delle assicurazioni complementari	119 0		0
3. Riserva per somme da pagare	120 0		0
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121 0		0
5. Altre riserve tecniche	122 0		0
	123 0		0
	124 (892.048.320)	890.518.756	(1.529.564)
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			
I. Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato	125 0		0
II. Riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione	126 0		0
	127 0		0
E. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili	128 0		0
2. Fondi per imposte	129 (382.355)	0	(382.355)
3. Altri accantonamenti	130 (4.079.642)	4.079.642	0
	131 (4.461.997)	4.079.642	(382.355)
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI	132 (14.996.228)	14.973.528	(22.698)
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'			
I. Debiti derivanti da operazioni di ass.ne diretta nei confronti di:			
1. Intermediari di assicurazione	133 (854.510)	854.510	0
2. Compagnie conti correnti	134 (12.884.488)	12.839.907	(47.581)
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135 0	0	0
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136 (264)	264	0
	137 (13.739.242)	13.691.681	(47.561)
II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di:			
1. Compagnia di ass.ne e riass.ne	138 (11.748.880)	11.328.642	(422.238)
2. Intermediari di riassicurazione	139 0		0
	140 (11.748.880)	11.328.642	(422.238)
III. Prestiti obbligazionari	141 0		0
IV. Debiti verso banche e istituti finanziari	142 0		0
V. Debiti con garanzia reale	143 (648.780)	646.780	0
VI. Prestiti diversi e altri debiti finanziari	144 0		0
VII Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	145 (4.655.855)	4.599.862	(56.973)
VIII Altri debiti			
1. Per imposte a carico degli assicurati	146 (8.236.300)	0	(8.236.300)
2. Per oneri tributari diversi	147 (4.075.791)	0	(4.075.791)
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148 (462.218)	462.185	(33)
4. Debiti diversi	149 (38.122.057)	30.769.797	(7.352.260)
	150 (50.896.366)	31.231.982	(19.664.384)
IX. Altre passività			
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151 0		0
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152 (4.857.204)	4.855.772	(3.432)
3. Passività diverse	153 (1.812.592)	1.812.592	0
	154 (6.669.797)	6.668.364	(3.433)
	155 (88.358.919)	88.164.331	(20.194.588)
H. RATEI E RISCOINTI			
1. Per interessi	156 0		0
2. Per canoni di locazione	157 0		0
3. Altri ratei e risonci	158 (573.271)	573.271	0
	159 (573.271)	573.271	0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	160 (1.178.012.524)	1.136.125.940	(39.886.584)
check attivo - passivo	0	0	0

DUOMO - PREMI LORDI CONTABILIZZATI 31.12.09

	TOTALE		CONSERVATO		CEDUTO	
	N. CONTRATTI (*)	IMPORTO	N. CONTRATTI (*)	IMPORTO	N. CONTRATTI (*)	IMPORTO
INFORTUNI	346.805	38.470.897,83	186	12.900	346.619	38.457.998
MALATTIE	17.361	5.174.179	2	203	17.359	5.173.976
CORPI DI VEICOLI TERRESTRI	263.464	39.036.929	513	243.254	262.951	38.793.675
CORPI DI VEICOLI MARITTIMI	139	151.072	3	2.295	136	148.777
MERCİ TRASPORTATE	12.277	468.351	-	-	12.277	468.351
INCENDIO	137.235	18.997.267	26	579	137.209	18.996.688
ALTRI DANNI AI BENI	133.938	23.400.534	26	2.094	133.912	23.398.440
R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI	727.512	288.051.016	269	119.238	727.243	287.931.778
R.C. AUTOVEICOLI MARITTIMI	8.037	533.415	3	229	8.034	533.186
R.C. GENERALE	144.782	27.591.326	7	2.186	144.775	27.589.140
CREDITO	-	-	-	-	-	-
CAUZIONE	11.164	2.387.991	32	7.655	11.132	2.380.336
PERDITE PECUNIARIE	135.904	2.250.969	6	55	135.898	2.250.914
TUTELA GIUDIZIARIA	87.474	2.508.651	1	9	87.473	2.508.642
ASSISTENZA	343.234	5.225.481	187	3.990	343.047	5.221.491
LAVORO DIRETTO	2.369.326	454.248.079	1.261	394.687	2.368.065	453.853.392
				0,09%		99,91%
ALTRI DANNI AI BENI		160.845			160.845	
R.C. GENERALE		180.686			180.686	
LAVORO INDIRETTO		341.531			341.531	
TOTALE DIRETTO E INDIRETTO		454.589.610		736.218	2.368.065	453.853.392

(*) Il numero inserito di contratti relativo ai rami di bilancio va inteso come numero di garanzie e non di polizze, in quanto le polizze multirischio interessano contemporaneamente più rami di bilancio.

AA